



Prefettura di Pesaro e Urbino

Pesaro, 8 marzo 2020

All: 2

Sig. PRESIDENTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO	<u>PESARO</u>
Sig.ri SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA	<u>LORO SEDI</u>
Sig. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI	<u>MONTECICCARDO</u>
Sigg.ri DIRIGENTI DEGLI UFFICI PUBBLICI DELLA PROVINCIA	<u>LORO SEDI</u>
Sig. PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	<u>ANCONA</u>
Sig. DELEGATO PROVINCIALE CONI DI PESARO E URBINO	<u>PESARO</u>
<i>E p.c.</i>	
Sig. PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE	<u>ANCONA</u>
Sig. PREFETTO DI ANCONA	<u>ANCONA</u>
Sig. PREFETTO DI MACERATA	<u>MACERATA</u>
Sig. PREFETTO DI ASCOLI PICENO	<u>ASCOLI PICENO</u>
Sig. PREFETTO DI FERMO	<u>FERMO</u>
Sig. PREFETTO DI RIMINI	<u>RIMINI</u>
Sig. PREFETTO DI PERUGIA	<u>PERUGIA</u>
Sig. PREFETTO DI AREZZO	<u>AREZZO</u>
Sig. QUESTORE	<u>PESARO</u>
Sig. COMANDANTE 28° REGGIMENTO PAVIA	<u>PESARO</u>
Sig. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI	<u>PESARO</u>
Sig. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA	<u>PESARO</u>
Sig. COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO	<u>PESARO</u>



Prefettura di Pesaro e Urbino

Sig. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

PESARO

Sig. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE

PESARO

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio del "Coronavirus" – DPCM dell'8.3.2020.

Si fa seguito alla intervenuta corrispondenza relativa all'oggetto, comunicando che sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 della data odierna è stato pubblicato l'allegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le articolate misure ivi previste, di cui si allega una scheda di sintesi, tutte finalizzate a implementare la strategia nazionale di contenimento alla diffusione del fenomeno epidemiologico di cui trattasi, si intende in particolare qui richiamare l'attenzione delle SS.LL. in ordine alle prescrizioni contenute nell'art. 1 del testo normativo, in quanto espressamente dedicate, tra gli altri, anche al territorio di questa provincia, **con efficacia a partire dalla giornata di oggi fino al 3 aprile p.v.**

Di primario interesse risulta anzitutto il dettato di cui alla lettera a) del citato art. 1, secondo cui, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è necessario "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Sul tema, si fa riserva di fornire tempestivi chiarimenti con successiva nota esplicativa dedicata all'argomento.

Particolare riguardo merita la prescrizione di cui alla successiva lettera c) del medesimo art. 1, la quale sancisce il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus: si tratta, come noto, di un tema di particolare interesse per le amministrazioni locali, già oggetto di approfondimento ed interlocuzioni con l'Autorità sanitaria regionale, la quale si è resa disponibile a trasmettere giornalmente, ai Sindaci dei territori ove sia registrata la presenza di soggetti positivi al COVID-19 o di coloro che sono stati posti in quarantena domiciliare fiduciaria, una aggiornata reportistica contenente tali dati. Ciò consentirà alle Amministrazioni locali anche di poter garantire, a mezzo dell'operato del locale COC, ove necessario, adeguate forme assistenziali in favore di cittadini posti in isolamento ed in condizione di bisogno, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio regionale di Protezione civile con la nota circolare del 6 marzo scorso. Sul tema, sarà cura di questo Ufficio diramare ai Comuni del territorio tempestive e specifiche indicazioni operative concordate con l'Autorità sanitaria regionale ed atte a garantire, nel trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti, il rispetto della disciplina vigente in materia, con particolare riguardo ai criteri di proporzionalità e adeguatezza nell'utilizzo di tali informazioni.

Con riferimento alle ulteriori disposizioni normative di cui al DPCM odierno, si evidenziano altresì le prescrizioni inerenti la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi

Gab
Pang
K



Prefettura di Pesaro e Urbino

in luogo pubblico e privato, per come esplicitamente definiti dalla lettera g) del citato art. 1 del DPCM in discorso, il quale adesso specifica *expressis verbis* che sono sospese tutte le attività svolte presso cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sala scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

In ordine agli esercizi di ristorazione e bar, la successiva lettera n) prescrive che gli stessi potranno svolgere le proprie attività dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo del gestore di predisporre le condizioni necessarie a garantire il rispetto della già nota distanza interpersonale di almeno un metro. Giova evidenziare che la norma prevede adesso, in caso di inosservanza di tale prescrizione, la sanzione della sospensione dell'attività a cura del Sindaco competente.

Analoga sanzione è prevista in caso di violazione di quanto sancito dalla lettera o) in ordine all'esercizio delle attività commerciali diverse da quelle sopra menzionate, le quali sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la consueta distanza interpersonale di almeno un metro. Ove le condizioni strutturali e organizzative non consentano il rispetto di tale distanza minima, le strutture in discorso dovranno essere chiuse.

Una ulteriore significativa previsione atta a limitare le occasioni di contagio e diffusione del "Coronavirus" è quella di cui alla lettera r) del medesimo articolo 1, il quale sancisce la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali, invece, il gestore di tali esercizi è comunque tenuto a predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, incorrendo nella sanzione della sospensione dell'attività in caso di inosservanza. Anche in tal caso, è prevista la chiusura dell'esercizio, ove lo stesso non consenta per ragioni strutturali ed organizzative l'adempimento di tale prescrizione.

Eccezione di rilievo alla chiusura nelle giornate festive e prefestive delle attività è costituita da farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i fruitori dell'esercizio, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Appare infine necessario sottolineare il contenuto di cui alla lettera s) del medesimo art. 1, ai sensi della quale, nel periodo di vigenza del DPCM, sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Tutto ciò premesso, si rivolge viva premura ai Sigg.ri Sindaci affinché garantiscano, anche attraverso le Polizie locali, il puntuale rispetto delle cogenti prescrizioni contenute nel DPCM in oggetto, rammentando che l'art. 4 del citato documento sancisce espressamente che la violazione delle disposizioni contenute del decreto, salvo che il fatto integri più grave reato, costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 c.p.

I Sigg.ri Dirigenti dei pubblici uffici vorranno porre particolare riguardo a quanto sancito dalla lettera e) dell'art. 1 del DPCM *de quo*, la quale raccomanda di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in tema di lavoro agile dal successivo art. 2.



Prefettura di Pesaro e Urbino

Il Sig. Presidente della Camera di Commercio è pregato di voler sensibilizzare le associazioni di categoria del territorio, in merito alla suddetta raccomandazione parimenti rivolta ai privati datori di lavoro.

Le Forze di Polizia territoriali, nonché il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i profili di interesse, in adesione a quanto previsto dall'art. 4 del DPCM in parola, vorranno garantire il consueto supporto ai fini dell'esecuzione delle misure di cui all'art. 1, nonché in ordine al monitoraggio dell'attuazione delle restanti previsioni a cura delle competenti amministrazioni.

Si ringrazia anticipatamente per la consueta, fattiva collaborazione.

IL PREFETTO
LAFOLIA